



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

ORDINANZA N. 61 DEL 20/08/2026

Servizio proponente: SINDACO

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 58 del 12/08/2026 – Disciplina del transito sulla strada comunale Frontale-Fumero e sulle V.A.S.P. SV672 e SV668 con decorrenza dal 24/08/2026

IL SINDACO

Premesso che:

- ☐ in data 29/07/2026, alle ore 21:30 circa, si è verificato un evento franoso che ha interessato il versante sovrastante la strada comunale Frontale-Fumero, in località La Flescia, determinando il distacco e la caduta sulla carreggiata di materiale detritico costituito da sassi, terra e fango, con conseguente compromissione delle condizioni di sicurezza della viabilità;
- ☐ a seguito del predetto evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Valdisotto, unitamente al Sindaco, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, effettuando sopralluogo finalizzato alla verifica dell'entità del dissesto e delle condizioni di sicurezza dell'area interessata;
- ☐ con Ordinanza contingibile e urgente n. 52 del 29/07/2026, adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale Frontale-Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale e la Frazione Fumero – località Fontanaccia, nonché delle V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" e SV668 "Strada Alpe Boero";
- ☐ in data 01/08/2026 è stata acquisita al protocollo comunale n. 9345 la relazione tecnica del Geologo incaricato, relativa alla valutazione delle condizioni del versante e della viabilità interessata;
- ☐ successivamente, a seguito degli interventi urgenti di rimozione del materiale franato e delle prime valutazioni tecniche effettuate, con Ordinanza Sindacale n. 55 del 01/08/2026 è stata disposta una parziale revoca dell'Ordinanza n. 52/2026, consentendo il transito controllato sulla strada comunale Frontale-Fumero e sulla V.A.S.P. SV672, mantenendo la chiusura della V.A.S.P. SV668;
- ☐ con Ordinanza Sindacale n. 56 del 02/08/2026 è stata disposta la revoca della parziale riapertura prevista dall'Ordinanza n. 55/2026, a seguito dell'aggravamento delle condizioni di dissesto verificatosi in località Dossi, con conseguente ripristino della chiusura al transito della strada comunale Frontale-Fumero e della V.A.S.P. SV672, confermando contestualmente la chiusura della V.A.S.P. SV668;
- ☐ con Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/08/2026 è stata disposta una ulteriore parziale revoca dell'Ordinanza n. 56/2026, consentendo il transito controllato sulla strada comunale Frontale-Fumero e sulla V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo", mantenendo la chiusura della V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero";
- ☐ con Ordinanza Sindacale n. 58 del 12/08/2026 è stata ulteriormente modificata la disciplina della viabilità, disponendo, a decorrere dal 13/08/2026, la riapertura temporanea, controllata e condizionata della strada comunale Frontale-Fumero, della V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" e della V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero", nelle fasce orarie 08:00-10:00 e 17:00-19:00, con presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile e con limite di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate;

Preso atto che:

- ☐ successivamente all'adozione dell'Ordinanza n. 58 del 12/08/2026, che ha disposto la riapertura temporanea, controllata e condizionata della strada comunale Frontale-Fumero, della V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" e della V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero", nelle fasce orarie 08:00-10:00 e 17:00-19:00, anche a causa della sospensione dei lavori, si rende ora necessario continuare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto;

Pagina 1 di 7

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti dell'Ente.



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ permangono, infatti condizioni di attenzione connesse alla possibile evoluzione del dissesto e, in particolare, alla possibilità di nuovi movimenti franosi o fenomeni di instabilità del versante;
- ☐ permane pertanto la necessità di mantenere un regime di circolazione prudenziale, controllato e subordinato alle condizioni di sicurezza della viabilità e del versante;
- ☐ la strada comunale Frontale-Fumero costituisce l'unica via di accesso carrabile alla zona interessata, rendendo necessario contemperare le esigenze di accessibilità con la primaria esigenza di tutela della pubblica incolumità;
- ☐ le condizioni di sicurezza della viabilità possono modificarsi anche repentinamente in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del dissesto;

Considerato che:

- ☐ a decorrere da lunedì 24 agosto 2026 è prevista la ripresa delle lavorazioni da parte della Ditta incaricata degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle aree interessate dal dissesto;
- ☐ lo svolgimento delle predette lavorazioni comporta la necessità di garantire, durante le ore di esecuzione delle attività lavorative, condizioni di sicurezza adeguate per gli operatori, per i mezzi d'opera e per gli utenti della viabilità;
- ☐ la contestuale presenza di traffico veicolare e pedonale durante le lavorazioni potrebbe determinare condizioni di interferenza con le attività della Ditta esecutrice e compromettere le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento degli interventi;
- ☐ al fine di consentire la ripresa e la prosecuzione delle lavorazioni in condizioni di maggiore sicurezza, risulta pertanto necessario eliminare, a decorrere dal 24/08/2026, la fascia di apertura mattutina prevista dall'Ordinanza n. 58 del 12/08/2026, mantenendo esclusivamente la fascia pomeridiana dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
- ☐ la fascia oraria 17:00-19:00 consente di contemperare, per quanto possibile, le esigenze di accessibilità della popolazione e degli aventi diritto con la necessità di garantire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza;
- ☐ durante la fascia di apertura dovrà essere comunque garantito il presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile, al fine di assicurare il controllo della viabilità e consentire l'immediata sospensione del transito qualora sopravvengano condizioni di pericolo;
- ☐ il transito deve continuare ad essere consentito esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, fatta salva la disciplina relativa ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- ☐ le condizioni di sicurezza possono mutare rapidamente in presenza di fenomeni meteorologici avversi, precipitazioni intense, temporali o nuovi fenomeni di dissesto;
- ☐ permane pertanto la necessità di prevedere che la riapertura sia automaticamente sospesa al verificarsi delle condizioni di pericolo già individuate, senza necessità di adottare un ulteriore provvedimento sindacale;
- ☐ la sospensione automatica costituisce misura cautelativa già prevista e disciplinata dal presente provvedimento e dalle precedenti ordinanze, finalizzata alla tutela immediata della pubblica incolumità;

Ritenuto:

- ☐ di dover procedere ad una ulteriore modifica dell'attuale disciplina della viabilità interessata dall'evento franoso;
- ☐ di modificare, a decorrere dal 24/08/2026, la disciplina stabilita dall'Ordinanza Sindacale n. 58 del 12/08/2026, eliminando la fascia di apertura mattutina 08:00-10:00;
- ☐ di consentire, a decorrere dal 24/08/2026 e fino a revoca, modifica o sospensione, il transito veicolare e pedonale esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di ogni giorno, sulla strada comunale Frontale-Fumero, dal civico n. 131/A della Frazione Frontale fino alla località Fontanaccia, e sulle V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" e SV668 "Strada Alpe Boero";
- ☐ di mantenere il limite di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate;
- ☐ di mantenere il presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile durante la fascia di apertura;
- ☐ di subordinare in ogni momento la prosecuzione del transito alle effettive condizioni di sicurezza della strada, del versante, delle lavorazioni in corso e del quadro meteorologico;



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ di confermare integralmente il regime di sospensione automatica del transito in caso di allerta regionale di livello di criticità ARANCIONE o ROSSO per rischio idrogeologico e/o temporali, nonché in presenza di temporali o di ulteriori condizioni di pericolo;

Visti:

- ☐ l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- ☐ gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada e s.m.i.;
- ☐ il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- ☐ il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile e s.m.i.;
- ☐ le relazioni tecniche acquisite agli atti comunali;
- ☐ le precedenti Ordinanze Sindacali n. 52 del 29/07/2026, n. 55 del 01/08/2026, n. 56 del 02/08/2026, n. 57 del 07/08/2026 e n. 58 del 12/08/2026;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. MODIFICA DELLA RIAPERTURA TEMPORANEA

A decorrere da lunedì 24 agosto 2026 e fino a revoca, modifica o sospensione, è consentito il transito veicolare e pedonale, secondo le modalità e le limitazioni della presente ordinanza, esclusivamente nella fascia oraria indicata al successivo articolo, sulla:

- ☐ strada comunale Frontale-Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale e la località Fontanaccia;
- ☐ V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo";
- ☐ V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero".

La riapertura è da intendersi esclusivamente quale riapertura temporanea, controllata e condizionata e non costituisce attestazione del definitivo superamento delle condizioni di rischio connesse all'evento franoso verificatosi in data 29/07/2026.

La modifica della fascia oraria di apertura è disposta anche in relazione alla ripresa delle lavorazioni della Ditta incaricata a decorrere dal 24/08/2026, al fine di garantire lo svolgimento delle medesime in condizioni di sicurezza e di ridurre le interferenze tra il traffico e le attività di cantiere.

2. UNICA FASCIA ORARIA DI APERTURA

A decorrere dal 24/08/2026, il transito veicolare e pedonale è consentito esclusivamente nella seguente fascia oraria:

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di ogni giorno.

La fascia di apertura mattutina 08:00-10:00 è integralmente soppressa.

Al di fuori della fascia oraria 17:00-19:00 la strada comunale Frontale-Fumero e le V.A.S.P. SV672 e SV668 sono interdette al transito veicolare e pedonale.

3. PRESIDIO DELLA VIABILITÀ

Durante la fascia oraria di apertura, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, il transito sarà effettuato con presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile.

Il personale incaricato provvederà, secondo le rispettive competenze, alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni, alla gestione della circolazione e alla segnalazione di eventuali condizioni di pericolo.

Qualora vengano rilevate condizioni tali da compromettere la sicurezza della circolazione, delle persone, delle lavorazioni o del versante, il personale della Polizia Locale potrà disporre l'immediata sospensione del transito.

4. LIMITAZIONE DELLA MASSA DEI VEICOLI

Il transito veicolare è consentito esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.

Sono pertanto esclusi dal transito ordinario tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.

5. MODALITÀ DI TRANSITO

Durante la fascia di apertura:

- ☐ dovrà essere mantenuta una velocità particolarmente moderata e comunque adeguata alle condizioni della sede stradale;



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

- ☐ dovrà essere rispettata integralmente la segnaletica temporanea installata;
- ☐ dovranno essere rispettate le indicazioni impartite dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile;
- ☐ dovranno essere rispettate le eventuali delimitazioni, transenne, barriere, opere provvisorie e deviazioni predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dalla Ditta esecutrice dei lavori;
- ☐ è vietato spostare, rimuovere, manomettere o oltrepassare le barriere e i dispositivi posti a tutela della sicurezza della circolazione e delle lavorazioni.

6. SOSPENSIONE AUTOMATICA DEL TRANSITO

La riapertura e la possibilità di transito previste dalla presente ordinanza sono automaticamente sospese, senza necessità di ulteriore ordinanza sindacale, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) emissione da parte della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile della Regione Lombardia di un'allerta di livello di criticità ARANCIONE o ROSSO per rischio idrogeologico e/o temporali, relativa alla zona omogenea IM-03 Alta Valtellina;

b) presenza di **temporali in atto o fenomeni temporaleschi** tali da poter determinare condizioni di rischio per la viabilità, per il versante, per le persone o per le lavorazioni in corso;

c) presenza di precipitazioni intense, rovesci particolarmente intensi o altri fenomeni meteorologici tali da poter compromettere le condizioni di sicurezza;

d) accertamento di nuovi fenomeni franosi, movimenti o deformazioni del versante, caduta di materiale, massi, alberi o altri elementi potenzialmente pericolosi;

e) accertamento, da parte della Polizia Locale, della Protezione Civile, dell'Ufficio Tecnico Comunale, della Ditta esecutrice o di altri organi competenti, di condizioni di pericolo incompatibili con la prosecuzione del transito;

f) qualsiasi altra situazione sopravvenuta che determini un concreto pericolo per la pubblica incolumità o renda necessario, per ragioni di sicurezza, procedere all'interdizione della viabilità.

7. EFFICACIA IMMEDIATA DELLA CHIUSURA

Al verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo precedente, la viabilità interessata dal presente provvedimento dovrà essere immediatamente interdetta al transito.

La sospensione opera automaticamente, in quanto espressamente prevista dalla presente ordinanza, e non richiede l'adozione di una nuova ordinanza sindacale.

La Polizia Locale e la Protezione Civile, secondo le rispettive competenze e sulla base delle condizioni operative presenti, provvederanno a rendere effettiva l'interdizione del transito mediante i dispositivi di segnalazione e le barriere disponibili.

8. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA DURANTE LA FASCIA 17:00–19:00

La circostanza che la viabilità risulti aperta all'inizio della fascia oraria 17:00–19:00 non comporta alcuna garanzia di mantenimento dell'apertura fino al termine della fascia stessa.

Qualora, durante la fascia di apertura, sopraggiungano condizioni meteorologiche avverse, temporali, precipitazioni intense, nuovi fenomeni di dissesto, condizioni di pericolo connesse alle lavorazioni in corso o qualsiasi altra condizione prevista dall'art. 6, la strada potrà essere immediatamente chiusa anche prima del termine dell'orario previsto. La fascia di apertura della strada non è garantita, oltre che al sopraggiungere delle condizioni di cui all'art. 6, anche nel caso di temporali/precipitazioni intense in atto o altri fenomeni meteorologici tali da poter compromettere le condizioni di sicurezza.

In tale circostanza il transito dovrà cessare immediatamente secondo le indicazioni impartite dagli operatori presenti.

9. AVVERTENZA SUL SUCCESSIVO RIENTRO

Gli utenti sono espressamente informati che l'accesso alla viabilità durante la fascia oraria autorizzata non garantisce la possibilità di effettuare il successivo rientro.

Considerato che la strada comunale costituisce l'unica via di accesso carrabile alla zona interessata, chiunque decida di transitare durante la fascia 17:00–19:00 deve essere consapevole che, qualora sopraggiungano le condizioni previste dall'art. 6 della presente ordinanza, la viabilità potrà essere chiusa e potrà non essere consentito il successivo transito in entrata o in uscita fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Tale eventuale chiusura potrà essere disposta e attuata senza necessità di ulteriori ordinanze, comunicazioni individuali o preavvisi, in quanto la possibilità di sospensione del transito costituisce condizione espressamente prevista e resa conoscibile dal presente provvedimento.



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

Gli utenti sono pertanto tenuti a valutare preventivamente la possibilità che l'accesso effettuato nella fascia di apertura possa determinare una successiva permanenza nella zona qualora sopravvengano condizioni tali da imporre la chiusura della strada.

10. ASSENZA DI UN DIRITTO AL TRANSITO

La fascia oraria 17:00–19:00 costituisce una finestra temporale nella quale il transito può essere consentito, subordinatamente alla permanenza delle condizioni di sicurezza previste dal presente provvedimento.

Essa non costituisce pertanto un diritto assoluto o incondizionato al transito.

La tutela della pubblica incolumità e la sicurezza delle lavorazioni costituiscono condizioni prioritarie e, in presenza di situazioni di pericolo, il transito dovrà essere immediatamente sospeso.

11. CHIUSURA AL DI FUORI DELLA FASCIA ORARIA

Al di fuori della fascia:

17:00–19:00

la strada comunale Frontale–Fumero, dal civico n. 131/A della Frazione Frontale fino alla località Fontanaccia, e le V.A.S.P. SV672 "Strada Val di Rezzalo" e SV668 "Strada Alpe Boero" sono interdette al transito veicolare e pedonale.

In particolare, la fascia 08:00–10:00 prevista dall'Ordinanza Sindacale n. 58 del 12/08/2026 è soppressa a decorrere dal 24/08/2026.

12. SEGNALETICA E BARRIERE

Al termine della fascia di apertura e durante le eventuali sospensioni del transito dovranno essere mantenute in essere, secondo le necessità operative, la segnaletica temporanea, le transenne, le barriere e gli altri dispositivi di interdizione predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Tali dispositivi dovranno essere adeguatamente visibili e posizionati in modo da rendere chiaramente percepibile agli utenti la condizione di chiusura della viabilità.

È fatto divieto a chiunque di rimuovere, spostare, manomettere o oltrepassare i dispositivi predisposti per l'interdizione del transito.

13. V.A.S.P. SV668 "STRADA ALPE BOERO"

La V.A.S.P. SV668 "Strada Alpe Boero" resta ricompresa nella disciplina di riapertura temporanea prevista dalla presente ordinanza.

Il transito veicolare e pedonale sulla predetta V.A.S.P. è pertanto consentito esclusivamente nella fascia: 17:00–19:00

nel rispetto di tutte le condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal presente provvedimento.

14. DURATA DEL PROVVEDIMENTO

La presente disciplina entra in vigore a decorrere da lunedì 24 agosto 2026 e rimane efficace fino a revoca, modifica o sospensione da parte dell'Amministrazione comunale, ovvero fino all'adozione di successivo provvedimento incompatibile con le disposizioni della presente ordinanza.

Resta in ogni caso ferma la sospensione automatica del transito prevista dall'art. 6 del presente provvedimento al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

15. MODIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA

La presente ordinanza costituisce modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 58 del 12/08/2026, limitatamente alle disposizioni incompatibili con il presente provvedimento.

In particolare, a decorrere dal 24/08/2026, è soppressa la fascia di apertura 08:00–10:00, mentre viene mantenuta esclusivamente la fascia 17:00–19:00.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 58 del 12/08/2026 e nelle precedenti Ordinanze Sindacali n. 52 del 29/07/2026, n. 55 del 01/08/2026, n. 56 del 02/08/2026 e n. 57 del 07/08/2026 che non risultino espressamente modificate o incompatibili con il presente provvedimento.

DISPONE

All'Ufficio Tecnico Comunale e alla Ditta esecutrice dei lavori è demandato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, il compito di provvedere all'apposizione, verifica e mantenimento della segnaletica temporanea, delle delimitazioni, delle transenne, delle barriere e degli altri dispositivi necessari all'attuazione della presente ordinanza, nonché alla gestione delle interferenze tra le lavorazioni e il transito autorizzato.



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

Alla Polizia Locale e alla Protezione Civile è demandato, per quanto di rispettiva competenza, il presidio della viabilità durante la fascia di apertura 17:00–19:00 e il supporto alla gestione delle eventuali sospensioni del transito.

Gli organi di Polizia Stradale competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'accertamento delle eventuali violazioni.

La presente ordinanza sarà trasmessa, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli enti e soggetti già destinatari delle precedenti ordinanze e, in particolare: Prefettura di Sondrio; Questura di Sondrio; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio; AREU Sondrio; Comando Stazione Carabinieri di Sondalo; Comando Carabinieri Forestali – Parco Nazionale dello Stelvio; Stazione Carabinieri Forestali di Grosotto; Ditta Cecini Giorgio; Ditta Geoprotection; Impresa Rigamonti Spa; Agriturismo La Baita Valle di Rezzalo; BMF di Biancotti Mauro; Swiss Power; ERSAF; SECAM S.p.A.; Automobilistica Perego S.p.A.; Poste Italiane S.p.A.; A.P.T. Sondalo; ATS Montagna; CFAV; Polizia Locale; Comune di Valfurva; A.P.T. Valfurva; Comune di Grosio; Protezione Civile; Uffici Comunali competenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

- ☐ che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali ulteriori profili di responsabilità;
- ☐ che la rimozione, lo spostamento, la manomissione o il superamento dei dispositivi predisposti per l'interdizione della viabilità potrà comportare l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente;
- ☐ che la temporanea riapertura della strada comunale Frontale–Fumero e delle V.A.S.P. SV672 e SV668 non costituisce attestazione del definitivo superamento del rischio franoso;
- ☐ che permane un rischio residuo connesso alla possibile evoluzione del dissesto e che le condizioni di sicurezza possono modificarsi anche repentinamente;
- ☐ che, a decorrere dal 24/08/2026, il transito è consentito esclusivamente nella fascia oraria 17:00–19:00, alle condizioni e con le limitazioni stabilite dalla presente ordinanza;
- ☐ che la fascia mattutina 08:00–10:00 è soppressa a decorrere dal 24/08/2026;
- ☐ che la strada potrà essere chiusa in qualsiasi momento qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 6 del presente provvedimento;
- ☐ che, in particolare, l'eventuale emissione da parte della Regione Lombardia di un'allerta di livello ARANCIONE o ROSSO per rischio idrogeologico e/o temporali relativa alla zona omogenea IM-03 Alta Valtellina, ovvero la presenza di temporali o altre condizioni di pericolo, determina la sospensione del transito secondo quanto previsto dalla presente ordinanza;
- ☐ che la chiusura potrà intervenire anche dopo che l'utente abbia effettuato l'accesso durante la fascia di apertura e potrà pertanto impedire il successivo rientro fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- ☐ che tale eventuale chiusura opera senza necessità di ulteriore ordinanza, essendo la relativa disciplina già espressamente contenuta nel presente provvedimento;
- ☐ che la ripresa delle lavorazioni della Ditta a decorrere dal 24/08/2026 rende necessaria la soppressione della fascia di apertura mattutina, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di sicurezza e di ridurre le interferenze tra traffico e cantiere;
- ☐ che il transito veicolare resta consentito esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, fatta salva la disciplina relativa ai mezzi di soccorso, emergenza ed eventuali mezzi operativi autorizzati;
- ☐ che la presente ordinanza potrà essere modificata, sospesa o revocata in relazione all'evoluzione delle condizioni del versante, agli interventi di messa in sicurezza, all'andamento delle lavorazioni, alle valutazioni tecniche e alle condizioni meteorologiche.

INFORMA



COMUNE DI SONDALO

PROVINCIA DI SONDRIO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Sindaco

Peraldini Ilaria / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)